

ATTO ASE N. 1257

“Relazione sullo stato di attuazione della L.r. 17/09/2013, n. 16 (*Norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto*), in adempimento alla clausola valutativa di cui all'articolo 8 della Legge medesima”

Questa nota, descrive lo stato d'attuazione della L.R. 16/2013, ed in particolare prende in esame il contenuto della relazione inviata dalla Giunta regionale in risposta alla clausola valutativa, relativa agli anni intercorsi tra l'approvazione della legge e a tutto il 2016.

IN EVIDENZA E CONTESTO

La Regione dell'Umbria, già con l'entrata in vigore **della legge regionale n. 1 del 18 febbraio 2004 dove, all'art. 11 comma 6 (già abrogata con Ir 1/2015 TU Governo del territorio)** aveva manifestato la volontà di legiferare in materia di sicurezza nell'ambito delle competenze assegnate alle regioni, e di disciplinare ad ampio raggio, la tutela e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Principi e volontà fortemente ribaditi anche con l'approvazione della successiva Legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2010 in materia di **lavori pubblici e regolarità contributiva**.

Successivamente con DGR n. 1284 del 28 ottobre 2011 la Giunta approvava **“Le linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall'alto”**.

Inoltre a livello nazionale con il **Decreto Legislativo 81/2008, Testo Unico della Sicurezza sul lavoro** si era già rivisto e abrogato il precedente impianto di leggi e decreti in materia di sicurezza, e con il **Titolo IV Capo II** si è proposta una importante novità in specie con l'**articolo 115**, rubricato **“I sistemi di protezione contro le cadute dall'alto”**.

Quindi nel 2013 con questa legge regionale si è rilevata la necessità di elaborare una proposta che integrasse le tutele previste del D.Lgs. 81/2008, rendendo le stesse uniformi su tutto il territorio regionale, per tutti i lavoratori, indipendentemente dal comparto operativo degli stessi.


Dall'analisi dei dati presenti nell'archivio nazionale di Infor.MO (Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali) dell'INAIL, **“Le cadute dall'alto dei lavoratori” scheda2 INAIL 2017**, risulta che le **cadute dall'alto dell'infortunato rappresentano circa un 1/3 degli infortuni mortali sui luoghi di lavoro**.

Dall'analisi di tali cadute, relative al **quinquennio 2008-2012** per un totale di **535 casi**, emerge che il settore di attività maggiormente colpito è quello delle **costruzioni con oltre il 65%** degli eventi accaduti, seguito ad una certa distanza dall'agricoltura con circa l'11%.

Il luogo in cui più frequentemente si verificano le cadute dall'alto è il cantiere con il 52,4% degli incidenti.

Dalla rilevazione Inail risulta che facendo un confronto con tutte le altre modalità di incidente presenti nell'archivio del sistema, si rileva che il settore dell'agricoltura ad attestarsi al primo posto con il 32,4 degli infortuni, mentre il settore delle costruzioni registra un dato più contenuto, con poco più del 25% degli eventi.

Per il complesso delle cadute dall'alto, si evidenzia che nel 30,8% dei casi la caduta è avvenuta da tetti e



coperture , nel 23,9% da attrezzature per lavori in quota (es. scale portatili, trabattelli, ponteggi) e nel 15,9% da parti in quota di edificio (Es. terrazzi, parapetti, aperture).

Dal documento Infor.Mo risulta che andando ad analizzare i fattori di rischio emersi dall'analisi delle dinamiche infortunistiche risultano anche sei principali sottocategorie di cadute dall'alto:

- caduta per sfondamento di copertura
- caduta da scala portatile
- caduta da ponteggi e impalcature fisse
- cadute all'interno di varco
- caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota.

I fattori di rischio maggiormente riscontrati e ricorrenti sono: modalità operativa del lavoratore , fattore ambiente, mancato o scorretto utilizzo dei dispositivi di protezione

LA LEGGE REGIONALE 16/2013


La legge regionale in vigore, detta disposizioni al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto.

L'obiettivo è quello di contrastare il fenomeno delle cadute dall'alto in qualsiasi ambito lavorativo, in specie, ogni attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile; in particolare quelle attività che si svolgono nell'ambito dell'edilizia, dell'industria, dell'agricoltura nonché dell'allestimento di strutture provvisorie per lo svolgimento di spettacoli teatrali, cinematografici, musicali o altre forme di intrattenimento.

I soggetti interessati dalla suddetta fattispecie non sono solo i lavoratori, ma anche i "semplici cittadini", sia quando si espongono in prima persona a situazioni che potrebbero ingenerare una caduta dall'alto, sia quando commissionano, anche solo piccoli lavori, che potrebbero dar luogo a potenziali situazioni di rischio.

Con la legge, la Regione Umbria promuove e favorisce le azioni volte a prevenire le cadute dall'alto nello svolgimento di qualsiasi attività, elencate all'articolo 1 comma 2:

- a) gli interventi diretti alla tutela della salute e sicurezza della legalità e qualità del lavoro;
- b) interventi volti alla sicurezza nell'ambito delle attività di realizzazioni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nell'ambito delle attività di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- c) diffusione della cultura della prevenzione dei rischi di infortunio, e della sicurezza delle attività che si svolgono in quota;



Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione
Sezione Controllo, Valutazione e Assistenza al Collegio dei Revisori

d) uso di sistemi e strumenti telematici e informatici anche ai fini di controllo e monitoraggio.

La legge all'articolo 3, nell'ambito di attività di formazione e informazione, stabilisce che la Regione anche con la sottoscrizione di specifici accordi promuove:

a) la realizzazione di attività formative rivolte ai lavoratori;

b) la realizzazione di attività formative rivolte soggetti incaricati di assicurare in sede progettuale ed esecutiva l'adozione delle misure di sicurezza.

Intento della Regione è anche quello di estendere la cultura della salute e della sicurezza con campagne di informazione e comunicazione nei confronti della cittadinanza umbra.

Quindi con questo articolo si specifica che la Giunta regionale al fine di assicurare un'adeguata qualità della formazione, stabilirà gli standard formativi da applicare sia alla formazione rivolta ai lavoratori, che per quella rivolta ai soggetti incaricati di assicurare la sicurezza in sede progettuale ed esecutiva.

Con l'articolo 5 vengono inoltre stabilite le modalità tecniche di intervento e misure di prevenzione e con l'articolo 7 si stabilisce che la Giunta regionale mediante Regolamenti, detta prescrizioni tecniche, specificando documentazione e modalità di presentazione.

La legge regionale prevede poi il ruolo di promotore in capo alla Regione al fine del coordinamento delle attività di prevenzione e di vigilanza rispetto alle cadute dall'alto, nell'ambito comunque, dell'attività svolta dal Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del D.Lgs n. 81 del 2008 (c.d. Testo unico in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro)

art.8


Clausola valutativa

1. La Giunta rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel prevenire i rischi di infortunio a seguito di attività che si svolgono in quota.

2. La Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga informazioni e dati:

a) sulle attività di formazione e informazione e sulle iniziative rivolte a promuovere la cultura della prevenzione e la tutela della sicurezza;

c) sul monitoraggio dei comuni che adeguano le proprie disposizioni alle norme regolamentari con riferimento alle modalità adottate dagli stessi



STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE

In relazione all'attuazione della legge si parla di Regolamenti di attuazione nel capo III - Disposizioni transitorie e finali - da emanare da parte della Giunta regionale.

L'articolo 7 norma proprio i Regolamenti di attuazione, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.


Il Regolamento n. 5 del 5 dicembre 2014 è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della legge e riguarda tutte le attività in quota che si svolgono in campo dell'edilizia. L'obiettivo della legge che del resto persegue anche il Regolamento, è quello di fare in modo che nel momento in cui si operi in quota sulle coperture e sulle facciate particolari dell'edificio come le facciate continue, ventilate o ampiamente finestrate degli edifici, siano state a monte progettate le modalità con cui eseguire gli interventi e sia stabilita un'unica procedura nell'affidamento da parte del committente privato all'impresa o al lavoratore autonomo che sale in quota.

Conseguentemente all'approvazione del Regolamento l'elaborato tecnico della copertura e delle facciate è diventato obbligatorio in tutte le pratiche edilizie.

Infatti tutti i progetti relativi a interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) riguardanti le coperture o le facciate ventilate, prevedono l'applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali per esempio sistemi di ancoraggio permanente, che consentono lo svolgimento delle attività in quota; il transito e l'accesso in condizioni di sicurezza devono essere integrati da un elaborato tecnico che contenga le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di conformità e quant'altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall'alto. Tale elaborato dovrà essere aggiornato nel caso di interventi di modifica e deve essere messo a disposizione di coloro i quali successivamente svolgano ulteriori attività in quota.

SINTESI DEL CONTENUTO DELLA RELAZIONE

La relazione all'ordine del giorno della Commissione, rappresenta la prima inviata dalla Giunta regionale in adempimento all'obbligo di rendicontazione, previsto dalla clausola valutativa, che stabiliva l'inoltro all'Assemblea Legislativa entro un anno dall'entrata in vigore della legge (ottobre 2014).



Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione
Sezione Controllo, Valutazione e Assistenza al Collegio dei Revisori

Nel documento istruttorio viene specificato che la stessa fa riferimento al periodo di tempo intercorso tra l'approvazione della legge e l'anno 2016.

Si sottolinea che in attuazione della legge in oggetto, come primo adempimento, si è provveduto all'adozione del Regolamento n.5/2014 che descrive e prescrive quali sono gli adempimenti in carico al committente e all'impresa o al lavoratore autonomo che vanno in quota sia per gli interventi di piccola entità, sia per gli interventi per cui al D.Lgs n. 81/2008 non è prevista la redazione di un piano di coordinamento della sicurezza.

Nella relazione vengono evidenziati quali sono i soggetti coinvolti all'attuazione:

1) Il Committente privato

Il Committente privato, negli aspetti che riguardano la sicurezza si presenta coinvolto in tutto il processo degli obblighi già posti in capo alle imprese, ovvero alle attività imprenditoriali e che rendono corresponsabili anche i soggetti privati, in quanto potenzialmente coinvolti direttamente nell'attività edilizia con la realizzazione di lavori edili che qualche volta risultano complessi ma nel maggior numero dei casi risultano "lavori" di piccola entità. Quindi nell'impianto normativo attuale vi è un coinvolgimento diretto del committente privato, nelle varie fasi del processo realizzativo dell'opera, riguardo alla sicurezza dei lavori affidati, con compiti di controllo e vigilanza

2) Gli antennisti – installatori di aria condizionata – muratori - operatori del fotovoltaico


Sono coloro che vanno in quota per lavori di piccola entità ma sono coloro che sono i più esposti a rischio di infortunio o morte per cadute dall'alto.

3) Tecnici professionisti

Sono i referenti dei committenti per la progettazione dell'elaborato di copertura e per tutto quello che è legato alla sicurezza

La let.b) del comma 2 della clausola valutativa dispone inoltre che la Giunta regionale fornisca una relazione che contenga dati e informazioni relative a:

"b) sulle attività di formazione e informazione e sulle iniziative rivolte a promuovere la cultura della



Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione
Sezione Controllo, Valutazione e Assistenza al Collegio dei Revisori


prevenzione e la tutela della sicurezza.”.

In attuazione di quanto previsto la Giunta regionale nella relazione afferma di aver posto in essere una campagna informativa su tutto il territorio regionale, in particolare nel periodo 15 gennaio 2015 – 30 marzo 2015.

La Giunta regionale con la campagna di informazione ha previsto la condivisione, il coinvolgimento e la formazione mediante la realizzazione di incontri formativi dei principali cluster interessati dalla normativa sul rischio di caduta dall'alto in edilizia in specie committenti privati, antennisti, ecc, tecnici professionisti.

La campagna informativa si è concretizzata, come viene spiegato nella relazione, con la produzione di diversi materiali sia cartacei che multimediali che vengono riportati nella tabella seguente:

INIZIATIVE SU CAMPAGNA DI INFORMAZIONE	
<i>Cartacei</i>	<i>Multimediali</i>
Booklet – Storia a fumetti che racconta il Regolamento Distribuzione: scuole, cittadini, agli addetti ai lavori, Ordini e Collegi professionali, ASL, Centro edile per la sicurezza e la formazione (CESF), Cassa edile Terni, Sindacati	Pubblicazione Internet dei contenuti della campagna, nei siti degli enti coinvolti
Manifesti, poster e locandine su punti di informazione pubblica e sulle bacheche dei Comuni: Perugia , Terni, Foligno, Marsciano, Città di Castello, Orvieto, Spoleto, Umbertide, Narni, Trevi, Corciano, Assisi, Bastia Umbra, Castiglione del Lago, Gubbio, Gualdo Tadino, Pietralunga , Montone e Bettona	Apertura della pagina Facebook “Sicurezza in edilizia senza se senza ma” per allargare la conoscenza della legge ad un cluster giovane
	Restyling del sito www.Sicurezzacantierumbria.it che è diventato un portale “responsive” dove si permette l'approfondimento di temi tecnici in riferimento alla sicurezza sui cantieri
	Realizzazione di due video con raccomandazioni per i soggetti che salgono in quota con linguaggio sia visuale che narrato fruibili sia sul sito che sul sito youtube
Convegni di presentazione del regolamento nei vari territori con Ordini e Collegi, associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali (Terni 20 febbraio 2015- Foligno 5 marzo 2015 – perugia 13 marzo 2015) Convegni proposti come eventi	



formativi con rilascio di crediti CFP	
---------------------------------------	--

Sempre per dare attuazione all'articolo 3 (Attività di formazione e informazione) la Regione ha anche partecipato, come referente scientifico sui temi della sicurezza, all'interno delle **fiere "Expo emergenze"** che si sono tenute negli ultimi tre anni.

In riferimento alle informazioni sul quesito relativo al monitoraggio dei Comuni, che adeguano i loro Regolamenti, alle nuove disposizioni della legge 16/2013, (specificatamente entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento regionale, cioè l'R.R. n.5/2014), la Giunta regionale afferma quest'ultimo è entrato in vigore quasi in concomitanza alla legge regionale 1/2015 "Testo unico per il governo del territorio".

Il TU ha imposto comunque di rivedere i Regolamenti edilizi e quindi di fatto, la maggioranza dei Comuni, conseguentemente ha previsto che il Regolamento in attuazione della legge sulle cadute dall'alto, entrasse automaticamente in vigore proprio in forza del comma 2 dell'articolo 9 (Norme di prima applicazione e norme finali).

FIRME

<i>Il Responsabile di Sezione</i>	<i>Maria Rita Francesconi</i>
<i>Il Dirigente</i>	<i>Simonetta Silvestri</i>
<i>Data</i>	<i>Perugia 06.02.2018</i>